



Comune di Lecce

**Regolamento delle Case – alloggio
E Comunità Alloggio Comunali**

Allegato alla Deliberazione n. 112 del 2001

Regolamento delle Case-alloggio e Comunità Alloggio Comunali

Definizione e destinatari

Art. 1 –Le Case-alloggio o Comunità-alloggio, di seguito denominate case sono strutture socio-educative-assistenziali o riabilitative in grado di assicurare accoglienza a cittadini in stato di bisogno ivi compresi coloro che versano condizioni di disagio psico-fisico.

Nelle case si privilegiano la persona e le relazioni favorendo il dialogo e la comunicazione diretta tra gli operatori e gli ospiti e tra gli ospiti e la famiglia d'origine.

L'ambiente umano e fisico-abitativo della Casa è il più possibile vicino a quello familiare per poter trovare un sistema di rapporti affettivi armonici e non spersonalizzati.

A tale proposito la Casa è indicativa di una scelta in alternativa al ricovero in istituto e appare come un servizio primario nell'assistenza economica e socio-educativa rivolta alla famiglia.

Requisiti strutturali e ambientali

Art. 2 – Il numero degli ospiti residenziali non può essere superiore alle dieci unità.

La casa, se richiesto per bisogni emergenti sul territorio, non può accogliere, anche con modalità diurna e senza superare le otto ore giornaliere di accoglienza, un numero massimo di tre persone oltre agli ospiti residenziali.

Art. 3 – La Casa deve essere ubicata nell'ambito urbano per favorire al massimo l'autonomia della persona e il rapporto col territorio e i servizi socio-assistenziali-scolastici e del tempo libero.

Può essere ubicata anche in periferia se ciò è richiesto espressamente dall'intervento educativo e dal bisogno a cui la struttura risponde.

Art. 4 – La struttura deve essere rispondente ai requisiti minimi strutturali richiesti per l'accoglienza delle diverse tipologie di utenza, nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente.

Caratteristiche e aspetti organizzativi

Art. 5 – La permanenza in Casa è normalmente pluriennale con contatti stabili con la famiglia d'origine (dove possibile) che rimangono attivi per tutto il percorso educativo-riabilitativo. Il rientro nel nucleo naturale resta l'obiettivo prioritario di ogni intervento diretto a minori e a giovani.

Lì dove non esistono le condizioni di un rientro sono da svilupparsi successivamente “gruppi appartamento” che favoriscono lo sgancio dalla Casa, l’acquisto di maggiore autonomia gestionale e l’avvio al lavoro.

Art. 6 – L’accettazione e la dimissione degli ospiti è disposta dall’ente che gestisce la Casa. Sono prese in considerazione le domande degli interessati e dei loro familiari, anche sulla base di segnalazione del Servizio Sociale del Comune o di altri Enti. L’istanza deve essere presentata al Settore Servizi Sociali del Comune di Lecce con allegato un’autodichiarazione da cui risulti:

- **stato di famiglia;**
- **disagio;**
- **reddito familiare.**

Art. 7 – Il Settore Servizi Sociali dovrà tener conto, per l’istruttoria delle pratiche, ai fini dell’ammissione dei seguenti criteri di priorità:

- **situazione socio-economica familiare**
- **tipologia grave del disagio.**

Art. 8 – I nominativi degli utenti sono comunicati al responsabile della Casa unitamente ad una relazione dell’Ufficio dei Servizi Sociali indicante eventuali problemi o necessità particolari dell’utenza.

Una equipe filtro, formata dal responsabile dei Servizi Sociali Comunali e dal responsabile della Casa, e da consulenti comunali di ruolo o, in mancanza, esterni deciderà i tempi e i modi dell’accoglienza e formulerà un progetto individuale a breve, media e lunga scadenza alla cui formulazione potranno partecipare gli altri servizi della rete ad esempio (AUSL – Tribunale dei Minori – altro) e la stessa famiglia lì dove è possibile.

Art. 9 – Il gruppo di lavoro di cui all’art. 8 svilupperà degli strumenti di monitoraggio (semestrale) che permetteranno di valutare ogni anno l’andamento dei progetti individuali degli ospiti e del servizio reso nel suo complesso (valutazione della soddisfazione dell’utenza e della famiglia).

Il responsabile della Casa stilerà una relazione semestrale indirizzata al responsabile dei Servizi Sociali in cui renderà noto lo stato del servizio che si va realizzando e potrà fare anche proposte per il miglioramento o l’ampliamento dello stesso (nuove progettualità).

Art. 10 – Il responsabile della Casa curerà la tenuta di un registro delle presenze e un'accurata documentazione per ogni ospite di cui sarà protetta la privacy.

Art. 11 – Il gestore, si impegna a garantire il perfetto funzionamento della struttura, assicurando in particolare:

- **custodia della casa e delle attrezzature;**
- **assistenza generica agli ospiti;**
- **organizzazione della mensa: tre pasti per gli ospiti residenziali ed un pasto per gli ospiti semiresidenziali (lì dove richiesto dal progetto personalizzato);**
- **organizzazione di attività varie e di animazione per la socializzazione, il tempo libero e l'avviamento al lavoro;**
- **utilizzo del personale necessario, garantendo comunque la presenza, con turnazioni, delle unità fisse richieste dalla normativa, i cui nominativi sono comunicati al responsabile dei Servizi Sociali;**
- **l'invio, ogni due mesi, della contabilità nonché di ogni altra indicazione utile al miglioramento della struttura. Per gli interventi sanitari si farà riferimento ai servizi sanitari territoriali.**

Art. 12 – Il gestore provvederà pure alla stipula di una polizza assicurativa a favore di tutti coloro (ospiti e personale) che si trovano nella Casa, e per le attività svolte.

Personale

Art. 13

- Ogni Casa deve essere dotata di un organico comprendente:
 - **il personale con funzione educativa-assistenziale-riabilitativa;**
 - **il personale addetto ai servizi;**
 - **il responsabile coordinatore.**
- Deve essere assicurata la possibilità di avvalersi di esperti per la predisposizione e gestione dei progetti educativo-riabilitativi, nonché di specialisti per particolari problemi e/o aspetti.
- Deve essere garantita la presenza di almeno un educatore nelle ore notturne.
- Il responsabile della struttura deve assicurare il buon andamento del servizio sotto il profilo gestionale educativo e organizzativo.

Comunque l'organico non può essere inferiore a quello previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 14 -- Retta – Gli ospiti della struttura concorreranno al costo del servizio mediante pagamento di una retta determinata in base ai parametri fissati dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 09/04/2001.

Art. 15 – Le convenzioni, in ordine alla normativa vigente per ogni tipologia di utenza, regoleranno nel dettaglio le relazioni con la Pubblica Amministrazione. Dette convenzioni potranno essere sottoscritte soltanto da soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi da organismi non lucrativi di utilità sociale, da organismi della cooperazione con organizzazioni di volontariato, da associazioni ed enti di promozione sociale, da fondazioni, da enti di patronato.

Art. 16 – Le Case non comunali esistenti nel territorio dovranno applicare il presente regolamento se stipuleranno con l'Amministrazione Comunale convenzioni per il ricovero dei soggetti indicati all'art. 1 del presente regolamento.
